

PAGHE E CONTRIBUTIdi **BARBARA GARBELLI****Assegno di inclusione: istruzioni operative per l'esonero contributivo**

Con la circolare 29.12.2023, n. 111 l'Inps pubblica le istruzioni operative per l'assunzione e le trasformazioni dei contratti di lavoro di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Facendo seguito ai precedenti documenti di prassi, con cui l'Inps ha fornito indicazioni in relazione alla disciplina del Supporto per la formazione e il lavoro (circolare 29.08.2023, n. 77) e, successivamente, le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura dell'Assegno di inclusione (circolare 16.12.2023, n. 105), al fine di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, l'Istituto ha pubblicato la **circolare 29.12.2023, n. 111**, contenente le prime istruzioni operative per la concessione degli incentivi all'assunzione.

Tale previsione fa seguito alle disposizioni contenute nel D.L. 48/2023, convertito in L. 85/2023, che ha introdotto un **esonero contributivo** in favore dei **datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro**. La misura, che sostituisce gli incentivi previsti per l'assunzione di percettori di reddito di cittadinanza, consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, per un **periodo massimo di 12 mesi**, che viene concesso per l'attivazione di un **contratto subordinato: a tempo indeterminato**, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato; **a tempo determinato** o stagionale, pieno o parziale. Nel primo caso il bonus consiste in un **esonero totale** dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di **8.000 euro annui** per 1 anno (pari a 666,66 euro mensili); nel secondo, invece, il bonus spetta per il **50%** della contribuzione nel limite di **4.000 euro** per 1 anno (pari a 333,33 euro mensili) e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Qualora l'assunzione avvenga in corso del mese, l'importo mensile sarà riproporzionato su base giornaliera, nella misura di 21,50 euro. In entrambi i casi dall'esonero sono esclusi i premi e i contributi da versare all'Inail.

L'esonero, come specifica la circolare, verrà riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Inoltre, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 48/2023, l'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che **inseriscono l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL**.

Si ricorda inoltre che **l'esonero non può essere richiesto se il datore di lavoro**: non è in regola con il Durr; ha commesso violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; non rispetta le condizioni per la fruizione degli incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015; ha proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né proceda, nei 9 successivi, a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva; non applica gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A conclusione, il documento di prassi Inps specifica che l'esonero in parola è **soggetto alle disposizioni in materia di deminimis** e può essere **cumulato con altri incentivi** previsti dalla normativa vigente: incentivo per l'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 L. 68/1999; in base, infatti, al combinato disposto delle norme in vigore, la cumulabilità tra l'incentivo economico per l'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 L. 68/1999 e l'esonero contributivo per l'assunzione dei soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili, laddove si tratti, segnatamente, di persone con disabilità; agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. La circolare specifica, inoltre, che la misura sarebbe cumulabile anche con gli esoneri under 36 e donne svantaggiate previsti dalla legge di Bilancio 2023, che rimangono tuttavia esclusi in funzione della mancata sovrapposizione temporale delle misure.